

SENT. 381/16
R.G. 7218/12
Cron. 457

ref. 1189
def. 1-2 MAR. 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa *delle assemblee e del*

*councilo di amministrazione
delle soc. delle mutual
ass. e soc.
coop. "*

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa
composto dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo
Dott.ssa Anna Maria Marra
Dott.ssa Gabriella Zanon

Presidente
Giudice relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritte al n. 7218/2012 R.G.AA.CC. promossa
da

 A
 B
 C

; rappr. e dif. dall'Avv.o

X

ATTORI

contro

Fallimento
dall'Avv.o

Y D

s.r.l. in liquidazione, rappr. e dif.

Procuratore

CONVENUTO

Oggetto: "Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative".

Conclusioni:

Attori: "precisa le conclusioni come da ricorso in riassunzione.", i.e. nel merito: "In via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della delibera dell'assemblea di **D** Srl in liquidazione (**D**) del 18 luglio 2012 e del relativo bilancio. In subordine: accertare l'annullabilità e dichiarare l'annullamento della delibera dell'assemblea di **D** Srl in liquidazione (**D**) del 18 luglio 2012 e del relativo bilancio. In ogni caso: adottare ogni inerente e conseguente provvedimento nei confronti del conservatore del Registro delle Imprese, cui dovrà essere impartita ogni inerente e conseguente indicazione; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio."

Fallimento **D** s.r.l. in liquidazione: "precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, i.e. nel merito: "In via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della delibera dell'Assemblea di **D** Srl in liquidazione in data 18.07.2013 e del relativo bilancio; In via subordinata: accertare l'annullabilità e dichiarare l'annullamento della delibera dell'Assemblea di **D** s.r.l. in Liquidazione in data 18.07.2013 e del relativo bilancio; In ogni caso: adottare ogni inerente o conseguente provvedimento nei confronti del Conservatore del registro delle Imprese, cui dovrà essere impartita ogni inerente e conseguente indicazione; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. ...".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato a **A, B, C**
a, nella veste di sindaci di **D** in liquidazione impugnavano



la decisione assembleare del 18 luglio 2012 con cui è stato approvato il bilancio al 31 maggio 2012 e di essa chiedevano l'accertamento dell'inesistenza o della nullità o, in subordine, l'annullamento; chiedevano, altresì, la declaratoria di inesistenza o di nullità del bilancio o, in subordine il suo annullamento.

Gli attori, in particolare, affermavano che la decisione impugnata, in realtà, non conteneva alcuna approvazione del bilancio e, comunque, riguardava un documento non proveniente dal soggetto legittimato a predisporlo ed era, dunque, inesistente o nulla; in subordine, lamentavano l'annullabilità della decisione per il mancato rispetto degli adempimenti e dei termini assegnati dall'art. 2429 c.c..

Nuovi Impianti s.r.l. in liquidazione rimaneva contumace.

A seguito della declaratoria di fallimento della detta società da parte del Tribunale di Belluno con sentenza n. 2\2013, il giudizio veniva dichiarato interrotto per essere poi riassunto nei confronti del Fallimento.

Il Fallimento D s.r.l. si costituiva e si associava alle conclusioni dei sindaci.

La causa viene ora in decisione davanti al collegio.

In primo luogo si rileva che il Fallimento è subentrato ex art. 43, co. 1, l.f. (secondo cui: "*Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.*") nella gestione della presente lite, non di carattere strettamente personale del soggetto fallito.

Va, altresì, registrato l'interesse del Fallimento alla pronuncia oggetto di giudizio atteso il rilievo dell'accertamento in ordine al rispetto della disciplina in materia di predisposizione e approvazione del bilancio, anche ai fini di eventuali responsabilità nei confronti degli organi sociali.

Deve poi rilevarsi che permane l'interesse all'accertamento della validità o invalidità dell'approvazione del bilancio al 31 maggio 2012 suscettibile di avere effetti sulla contabilità della società e su eventuali diritti dei terzi.

Ciò puntualizzato e passando all'esame del merito, si premette che D s.r.l. era società con sede in Belluno del quale il Comune di Belluno era unico socio.

Di tale società con sentenza n. 2\2013, depositata l'11 febbraio 2013, il Tribunale



Indone

di Belluno dichiarava il fallimento.

In data 9 luglio 2012 l'amministratore unico della società convocava l'assemblea dei soci in data 18 luglio 2012 per l'approvazione del bilancio, chiuso al 31 maggio 2012, come previsto dall'art. 29 dello statuto, e per l'azzeramento del capitale sociale e del patrimonio netto ai sensi dell'art. 2484, co. 4, c.c. nonché per l'adozione delle delibere conseguenti.

In data 16 luglio 2012 l'amministratore unico trasmetteva al collegio sindacale il programma di bilancio da sottoporre all'assemblea del 18 luglio 2012.

Nei due giorni intercorrenti tra la comunicazione del progetto di bilancio e la data dell'assemblea, i sindaci predisposero una relazione con cui, tra l'altro, lamentavano di aver ricevuto una riclassificazione dei conti al 31 maggio 2012 contrapposto ad una identica classificazione al 31 maggio 2011 e una bozza di nota integrativa ma non il bilancio in formato CEE e lamentavano che i detti documenti erano stati inviati in violazione dell'art. 2429, co. 1 e 3, c.c.; lamentavano, altresì, il continuo mutamento delle situazioni contabili esibite che aveva reso lungo e complesso il lavoro di verifica dei conti e l'aver rilasciato il 14 luglio 2012 una sorta di piano dei conti e una nota integrativa sulla scorta di principi di funzionamento in prospettiva di continuazione e in data 16 luglio 2012 un piano dei conti sostanzialmente identico ma sulla scorta di principi di liquidazione non ricorrendo, questa volta, condizioni di continuità aziendale, con conseguente vanificazione dei controlli precedentemente eseguiti; concludevano invitando l'assemblea a tener conto delle osservazioni espresse nell'approvazione del bilancio al 31 maggio 2012 in considerazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio sulla revisione legale dei conti.

Nel verbale dell'assemblea del 18 luglio 2012 si legge che il socio rinunciava ai termini di deposito del bilancio previsti dallo statuto e di aver ricevuto il bilancio e le spiegazioni dall'amministratore e, per quanto concerne le altre segnalazioni del Collegio sindacale, il socio proponeva di approvare il bilancio chiedendo contestualmente all'amministratore unico di integrare ed adeguare i documenti di bilancio con le indicazioni del Collegio sindacale qualora le giudicasse legittime e attendibili; il verbale si chiudeva con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 maggio 2012 ed i documenti allegati.



Handwritten signature or initials.

Sin qui i dati di fatto di rilievo documentale.

Avverso detta decisione è stata proposta impugnazione dai sindaci i quali hanno formulato censure sia in ordine al contenuto della delibera ed agli atti costituenti il bilancio censure sia in ordine al procedimento deliberativo.

E' fondata la censura relativa al contenuto della decisione integrante una causa di nullità per illiceità dell'oggetto.

Va ricordato che l'illiceità di una decisione può derivare dall'illiceità in sé dell'oggetto ovvero dall'illiceità del suo contenuto in concreto.

Si premette che il bilancio ed i documenti approvati non sono quelli presentati dall'amministratore unico bensì un bilancio e documenti relativi diversi derivanti da: *"integra[zione] e adegua[mento] [de]i documenti di bilancio con le indicazioni del Collegio Sindacale"*, peraltro non specificate, *"qualora le giudicasse legittime ed accoglibili"* da parte dell'amministratore unico.

Ne consegue che la decisione in questione, pur esprimendo un'approvazione, ha nella sostanza un oggetto indeterminato e futuro, ciò che equivale a non approvare alcunché.

Una siffatta decisione è illecita non potendo l'assemblea deliberare che non debba essere approvato il bilancio.

Diversamente opinando, la deliberazione finirebbe per avere un oggetto futuro ed indeterminato e concretarsi nella non approvazione del bilancio presentato.

Rimangono assorbite le censure in punto procedimento deliberativo, fonte di fattispecie di annullamento. In ogni caso, ove si dovesse ritenere che in caso di impugnazione di una delibera assembleare trattandosi di una pluralità di domande accomunate dal *petitum*, e cioè l'invalidità deliberazione (principio desumibile da Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2758), si osserva che la relazione depositata dai sindaci non ha il contenuto della relazione prevista dall'art. 2429, co. 2, c.c. attesa l'assoluta esiguità dei tempi a disposizione del collegio per l'esame dei documenti trasmessi dall'amministratore unico. La relazione è chiara sul punto: essa, pur contenendo rilievi e doglianze in ordine alla sostanziale vanificazione dell'attività di controllo del collegio sindacale, chiude con la affermazione di impossibilità di espressione di un giudizio sul bilancio.

La detta relazione deve, dunque, considerarsi come non presentata a causa della



2012/10000

tardiva presentazione da parte dell'amministratore unico del bilancio con conseguente annullabilità della deliberazione di approvazione, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente.

Per converso non può ritenersi fondata la censura riferita alla violazione del disposto dell'art. 2429, co. 3, c.c., il quale prescrive che il bilancio deve rimanere depositato in copia presso la sede della società unitamente alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti. Pacificamente la prescrizione è rimasta inadempita. Tuttavia, essendo la norma finalizzata a consentire ai soci di prenderne visione ed avendo nel caso di specie il socio unico rinunciato al detto termine, come risulta dal verbale dell'assemblea del 18 luglio 2012, la violazione non giustifica l'annullamento della decisione.

Conclusivamente la decisione del 18 luglio 2012 di approvazione del bilancio al 31 maggio 2012 va dichiarata nulla.


Gli attori hanno chiesto un pronuncia anche sul bilancio in sé e in detta domanda va ravvisato l'esercizio di un'azione generale di accertamento.

Ebbene, sul punto è sufficiente osservare che il bilancio depositato presso il registro delle imprese è un bilancio nullo per le medesime ragioni per le quali è stata ravvisata la nullità della decisione di sua approvazione. Il documento portato in assemblea è documento diverso da quello inviato al registro delle imprese, in ragione dell'autorizzazione data all'amministratore di apportarvi integrazioni e adeguamenti tenuto conto delle indicazioni, non specificate, del collegio sindacale ove le avesse ritenute legittime ed accoglibili.

Resta da esaminare la domanda avente ad oggetto l'ordine al Conservatore del Registro delle Imprese di adozione dei provvedimenti conseguenti alle pronunzie di nullità.

Al riguardo si rileva che sussistono i presupposti per l'iscrizione del presente provvedimento nel registro delle imprese a cura degli amministratori ai sensi dell'art. 2378, u. co., c.c. (ove si legge: "*I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.*"), iscrizione che, pertanto, è doverosa.

Per converso, osservato che non può farsi luogo a ordine di iscrizione in difetto di



specifica disposizione che accordi all'autorità giudiziaria la potestà di adozione dell'ordine invocato, quanto meno ove non vi sia un rifiuto del soggetto tenuto all'iscrizione, non si ritiene di adottare provvedimenti diretti nei confronti del conservatore del registro delle imprese.

Infine, appare opportuno segnalare che la questione relativa alla clausola arbitrale, a prescindere dalla compromettibilità in arbitri delle delibere di approvazione del bilancio, non è esaminabile in difetto di eccezione sul punto, pacificamente consistente in eccezione in senso stretto.

Con riguardo alle spese di lite, ne va disposta la compensazione tenuto conto delle posizioni espresse dal Fallimento **D** in liquidazioni e non potendosi far carico a quest'ultimo delle spese della società *in bonis* stante il limite all'accertamento di crediti nei confronti del fallimento derivante dagli artt. 52 e 93 l.f..

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara la nullità della decisione di approvazione del bilancio adottata dall'assemblea di **D** s.r.l. in liquidazione in data 18 luglio 2012 e la nullità del bilancio;

dichiara che il presente provvedimento va iscritto a cura degli amministratori nel registro delle imprese;

spese compensate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 marzo 2015.

Il Giudice relatore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Elleemo

R. G. 7218/2012
Sent. 381/16

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
- 2 MAR. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Elleemo